



Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Giugno**, alle ore **19:32**, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nella medesima convocazione.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del disciplinare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 20/04/2020 avente ad oggetto "Norme per lo svolgimento delle sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale di Triggiano in modalità telematica, valevole esclusivamente per il tempo dell'emergenza COVID - 19."

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, di Prima convocazione in sessione Straordinaria risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	DONATELLI ANTONIO	P	
2	BATTISTA MAURO	P	
3	TARULLI MARCELLO	P	
4	CARBONARA VITO	P	
5	NAPOLETANO ANGELA	P	
6	FORTUNATO ANTONIO	P	
7	MILILLO ISIDORO	P	
8	PALELLA RAFFAELLA	P	
9	LAGIOIA VITOGIUSEPPE	P	
10	SCHINO GIUSEPPE	P	
11	MADIO DOMENICO MARCO	P	
12	TRIGGIANI FRANCESCO SAVERIO	P	
13	CALO' DARIO ANTONIO	P	
14	CASCARANO MICHELE	P	
15	NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO	P	
16	PERILLI ANTONIA	P	
17	SCHIRALDI ADOLFO	P	

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assessori presenti: AFFATATO ROSA ROBERTA, CAMPOBASSO ANNA MARIA, MELO ANGELA, VOLPE DANIELE

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Ettore Massari**.

Il Presidente rag. **Isidoro Milillo**, riconosciuta legale l'adunanza, alle ore 01:05 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Relaziona l'assessore Melo ed intervengono i soggetti partecipanti come da resocontazione in atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni IMU e TASI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14/11/2019 è stata approvata la variazione delle tariffe IMU e TASI da applicarsi alle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 nella misura del 5 per mille per l'IMU e dell'1 per mille per la TASI, come indicato nello schema di seguito,

TIPOLOGIA	ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI
FABBRICATI diversi dall'abitazione principale appartenenti alla categorie catastale: - A (abitazioni - cosiddette seconde case) - C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)	10,60	0,00
FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali: - A10 (uffici e studi privati) - B (colonie, asili, ospedali) - C1 (negozi, bar, botteghe) - C3, C4, C5 (laboratori, stabilimenti balneari) - D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi, istituti di credito, cambio)	10,60	0,00
TERRENI AGRICOLI	10,60	0,00
AREE FABBRICABILI	10,60	0,00
FABBRICATO adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze.	5,00	1,00
FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201.	10,60 <i>(con riduzione del 50% della base imponibile)</i>	0
FABBRICATI locati a canone concordato di cui alla legge	8	0

09/12/1998, n. 431		
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557.		1,00
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce).		1,00

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1 per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille**.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18/06/2020 dalla IV Commissione Consiliare Finanze, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

TUTTO CIÒ PREMesso E CONSIDERATO, con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale alle ore 01:10:

Consiglieri assegnati	n. 17
Consiglieri in carica	n. 17
Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri assenti	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 0
Consiglieri votanti	n. 17
Consiglieri favorevoli	n. 11 (Milillo, Donatelli, Carbonara, Fortunato, Lagioia, Madio, Napoletano, Neglia, Perilli, Schino, Triggiani)
Consiglieri contrari	n. 6 (Battista, Cascarano, Palella, Schiraldi, Tarulli, Calò)

D E L I B E R A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1 per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille**.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno

precedente.

D) di dare atto che, sulla base delle statuizioni dei punti precedenti, lo schema delle principali aliquote e detrazioni ai fini IMU è il seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE IMU
FABBRICATI diversi dall'abitazione principale appartenenti alla categorie catastale: - A (abitazioni - cosiddette seconde case) - C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)	10,60
FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali: - A10 (uffici e studi privati) - B (colonie, asili, ospedali) - C1 (negozi, bar, botteghe) - C3, C4, C5 (laboratori, stabilimenti balneari) - D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi, istituti di credito, cambio)	10,60
TERRENI AGRICOLI	10,60
AREE FABBRICABILI	10,60
FABBRICATO adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze.	6,00
FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 747, L. 160/2019.	10,60 <i>(con riduzione del 50% della base imponibile)</i>
FABBRICATI locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431	8
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557.	1,00
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce).	1,00

E) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti, Tributi;

F) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Infine, il **CONSIGLIO COMUNALE**, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Consiglieri assegnati	n. 17
Consiglieri in carica	n. 17
Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri assenti	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 0
Consiglieri votanti	n. 17
Consiglieri favorevoli	n. 11 (Milillo, Donatelli, Carbonara, Fortunato, Lagioia, Madio, Napoletano, Neglia, Perilli, Schino, Triggiani)
Consiglieri contrari	n. 6 (Battista, Cascarano, Palella, Schiraldi, Tarulli, Calò)

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Isidoro Milillo
(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ettore Massari
(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficiale verbalizzante ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/07/2020 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ettore Massari
(Firma apposta digitalmente)
